

## REGOLAMENTO (CE) N. 511/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2009

recante deroga al regolamento (CE) n. 793/2006 per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 27 nei dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa e della Martinica nel 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione <sup>(2)</sup>, prevede all'articolo 27 l'applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva di una domanda d'aiuto.
- (2) Dall'inizio del 2009, i dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa e della Martinica hanno dovuto affrontare per diverse settimane un grave conflitto sociale che ha ostacolato il normale funzionamento delle attività economiche e amministrative. Ciò ha comportato in particolare l'interruzione dei servizi postali e grandi difficoltà di spostamento per tutti gli operatori economici. Di conseguenza, le autorità locali hanno avuto molte difficoltà a ricevere e a vistare i fascicoli delle domande di aiuto relative alle misure a favore delle produzioni locali del programma francese, approvato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006. Pertanto, nel 2009 la stretta osservanza della data limite per la presentazione delle domande, fissata al 28 febbraio dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 793/2006 risulta incompatibile, in considerazione delle disfunzioni constatate nei due dipartimenti.

- (3) Questa situazione è tale da ledere il diritto degli agricoltori dei suddetti dipartimenti di ricevere l'intero aiuto al quale avrebbero normalmente diritto.
- (4) Viste le circostanze eccezionali, non è opportuno applicare, per il 2009, né la riduzione dell'1 % per giorno lavorativo né l'esclusione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 793/2006 alle domande presentate entro il 31 marzo 2009 nei dipartimenti della Guadalupa e della Martinica.
- (5) Tale rinvio non dovrà avere conseguenze né sulle attività di controllo di cui al capo III del titolo III del regolamento (CE) n. 793/2006, né sul rispetto della data limite del pagamento degli aiuti, fissata al 30 giugno dall'articolo 29 del suddetto regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per il 2009 e in deroga all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 793/2006, la riduzione e l'esclusione di cui al suddetto articolo non si applicano alle domande di aiuto relative alle misure a favore delle produzioni locali, presentate entro il 31 marzo 2009 nei dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa e della Martinica.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.

